



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Collegio dei revisori dei conti

Prot. n. _____ del _____

Verbale n. 16 del 15/07/2019

Regolamento gestione diretta della riscossione coattiva

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 17,30, si è riunito il Collegio dei Revisori, *in teleconferenza*, del Comune di Barrafranca.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Pino Erba – Presidente
- Dott. Calogero Greco – Componente
- Dott. Antonino Li Petri – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Organo di revisione, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso che in data 12/07/2019 con nota PEC prot. 0009580 viene richiesta, al Collegio dei Revisori dei Conti, di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva”**;

Esaminata la proposta di deliberazione ed il regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso che, in atto il Comune di Barrafranca si trova in stato di dissesto finanziario, il contesto normativo è quello prescritto dall'art. 251 TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000), rubricato *“Attivazione delle entrate proprie”*, che così recita *“nel caso di Comuni in dissesto finanziario richiede che, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto, l'ente deliberi, per le imposte e tasse locali di spettanza, le aliquote e le tariffe di base, nella misura massima consentita; tuttavia la stessa norma attribuisce all'ente dissestato il potere di stabilire maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni per le stesse imposte secondo le competenze,*



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

le modalità, nei termini ed entro i limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni di legge vigenti.”

Il potere in questione va interpretato nel senso che l'ente in dissesto possa esercitarlo nelle ipotesi in cui la legge disciplinante il tributo preveda espressamente la facoltà di operare tali variazioni, fermo restando l'innalzamento delle aliquote del tributo al massimo consentito. Il citato art. 251 stabilisce, inoltre, che *“la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”*.

La finalità della norma è da ricercare nella necessità, conseguente alla procedura di dissesto, di garantire entrate finanziarie all'ente in grado di assicurare non solo la solvibilità nei confronti dei creditori, ma anche la continuità dei servizi e delle prestazioni ai cittadini.

Considerato:

- che il Comune di Barrafranca in atto si trova in dissesto finanziario (deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/06/2016);
- che l'ultimo bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Comunale è quello dell'anno 2013;
- che in atto il Comune è in gestione provvisoria non avendo approvato il bilancio per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016-2017-2018-2019;

Considerato, altresì, che in sede di redazione del parere sulla proposta di ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (verbale n. 11 del 09/05/2019) è stato rilevato quanto segue:

Osservazione n. 1

*“ Possiamo concludere questa breve analisi che il Comune di Barrafranca se vuole mantenere nel tempo l'equilibrio strutturale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve mettere in campo tutte le migliori energie con potenziamento immediato del settore tributi per recuperare e riscuotere le ENTRATE TRIBUTARIE EVASE e/o ELUSE. Stesso discorso deve valere anche per il recupero e la riscossione delle ENTRATE XTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI **NON ANCORA INCASSATE**. Pertanto, si **prescrive alla Amministrazione, di attivarsi con la necessaria tempestività e determinazione per pervenire alla realizzazione dei crediti in argomento.**”*

Esaminato il regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva, che, a parere del Collegio che non va verso il superamento della prescrizione imposta all'Ente con **l'osservazione n. 1** inserita nel ns verbale n. 11 del 09/05/2019, stante che gli articoli del predetto regolamento sono **tutto generici e senza alcuna regolamentazione puntuale e precisa sui procedimenti amministrativi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente**, si



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

sofferma , in particolare, sul contenuto dell'art. 8 del predetto regolamento che così recita: "*Somme di modesto ammontare - Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad € 100,00 comprensivo di sanzioni ed interessi*".

Detto limite, a parere del responsabile del servizio finanziario dell'Ente (dott.ssa Giuseppina Crescimanna) potrebbe configurare danno erariale per l'ente poiché troppo alto ed in contrasto con il limite di legge prescritto l'articolo 3, commi 10 e 11, del D.L. sulle semplificazioni fiscali (16/2012) che è di € 30,00. Va però precisato che il nuovo importo non determina il venir meno dell'obbligazione tributaria e non giustifica i mancati versamenti di somme non superiori a 30 euro. I contribuenti, infatti, sono comunque tenuti al pagamento dei tributi anche se d'importo inferiore. Il limite vale solo per gli enti impositori. Peraltro, non sussiste l'impedimento qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a uno stesso tributo.

Rilevato che la soglia limite di € 100,00 dichiarata nel regolamento comunale “ *somma di modesto valore per i crediti erariali* ”, non è poi **così bassa per i crediti tributari degli enti locali**, è , pur tuttavia, da ritenersi legittimata dal dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia, dove con la nota 6372/2007, ha chiarito che prevalgono l'autonomia e il potere regolamentare degli enti locali sulla scelta relativa a versamenti e rimborsi prevista dall'articolo 25 della legge 289/2002.

Per il Dipartimento, la soglia limite è solo un criterio di massima, derogabile da province e comuni con norma regolamentare, in base all'articolo unico, comma 168 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). La scelta consente al singolo Ente di determinare le somme di modesto ammontare che ritiene antieconomico accertare e riscuotere e tende a evitare perdite di gettito.

Rilevato, altresì, che anche la norma attualmente vigente in materia (*art. 1, comma 736, della legge di Stabilità 2014, legge n. 147 del 27/12/2013*) conferma che il **minimo d'accertamento di euro 30 non è più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014**. Basta ripercorre di seguito l'iter legislativo in materia: all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». **La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014**.

Di seguito si riporta il



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

TESTO PRIMA DELLA MODIFICA

Art. 3 comma 10 decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali **regionali e locali**, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali **e regionali**, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 736, della legge di Stabilità 2014, infatti, si prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai soli tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto (comprensivo di sanzioni e interessi) non sia superiore, per ciascun credito, a 30 euro con riferimento a ciascun periodo d'imposta, **venendo pertanto meno il precedente riferimento anche ai tributi "locali"**.

Visto il parere **NON FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e contabile a firma della dott.ssa Giuseppina Crescimanna, responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

sulla scorta dell'istruttoria effettuata, tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori, **fino a quando non viene approvata dal Ministero dell'Interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2014/2018**, in questa fase, esprime parere **NON FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva".

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Collegio richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno del Collegio stesso.



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna

Copia della presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, Al Signor Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

La seduta termina alle ore 19,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Pino Erba (f.to)

Componente Dott. Calogero Greco (f.to)

Componente Dott. Li Petri Antonino (f.to)